

REGOLAMENTO (CE) N. 3055/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1993

che stabilisce il quantitativo disponibile per il primo trimestre 1994 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2658/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1925/93 della Commissione⁽³⁾ che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate per taluni prodotti del settore lattiero-caseario, nel mese di ottobre 1993, per taluni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 584/92 le domande di titolo presentate vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e, per altri prodotti, su quantitativi inferiori; che è opportuno pertanto stabilire il quantitativo disponibile per ogni prodotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiara-

zione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dopo lo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è necessario che le concessioni previste dall'accordo interinale restino valide per i prodotti originari indistintamente della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92 figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1993.

• *Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 24.